Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 27 febbraio 1926** — **Numero 48**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Istituto delle Opere pie di S. Paolo, in Torino: Elenco delle cartelle tipo 3.50, 3.75 e 5 per cento estratte nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1926.

Istituto italiano di credito fondiario, in Roma: Elenco delle cartelle fondiarie estratte il 1° febbraio 1926

Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma: Elenco delle obbligazioni estratte il 16 febbraio 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 542.

LEGGE 31 gennaio 1926, n. 271.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, riguardante il funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 543.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 272.

Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone affette da manifestazioni contagiose di lebbra sono accolte e curate nelle apposite sale delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.

Le spese di spedalità per gli ammalati poveri, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello Stato, e gravano sul bilancio del Ministero dell'interno.

E' fatta eccezione per gli istituti ospitalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra.

In tal caso, si osservano, per la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti.

Art. 2.

Per l'istituzione delle sale, di cui all'articolo precedente, verranno stipulate, tra il Ministero dell'interno e gli Enti interessati, apposite convenzioni circa i requisiti delle sale stesse, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di spedalità.

Questa non potrà superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia.

Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si dovrà, in quanto è possibile, assicurare, nelle convenzioni, la direzione delle sale per la cura della lebbra al direttore della clinica.

Art. 3.

I medici condotti e gli altri esercenti abilitati non possono rifiutarsi di rilasciare certificati di spedalità, ed il sindaco di vidimarli, gratuitamente, ai poveri che siano affetti da lebbra.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministero dell'interno di concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti per la profilassi e cura della lebbra, per la costruzione, sistemazione, arredamento delle sale di cui all'art. 1, nonchè di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra.

Possono pure essere concessi sussidi ai Comuni per sovvenirli nelle spese per la segregazione e la cura a domicilio degli infermi che non potessero essere ricoverati nelle cliniche o negli ospedali comuni.

Art. 5.

In speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, sarà stanziata, in ciascun esercizio finanziario, la somma di L. 300,000 per l'esecuzione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 544.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 265.

Regificazione della Scuola complementare italiana con annessa scuola elementare di Alessandria d'Egitto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;
Veduto il Nostro decreto 15 luglio 1923, n. 1659;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola complementare italiana con annessa scuola elementare di Alessandria d'Egitto è dichiarata Regia.

Art. 2.

La gestione della suddetta Scuola sarà affidata ad Enti privati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 196. — COOP.

Numero di pubblicazione 545.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 263.

Scioglimento del Consorzio provinciale edile fra cooperative di produzione e lavoro « Antonio Maffi » con sede in Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1914, n. 45, con il quale venne riconosciuto in Ente morale il Consorzio provinciale edile fra le cooperative di produzione e lavoro « Antonio Maffi », con sede in Ancona;
Vista la lettera della Regia prefettura di Ancona, in data 5 gennaio 1926;
Considerato che il predetto Consorzio costituito in origine di sei cooperative, si è ridotto, per la successiva cessazione di esse, a funzionare con l'adesione di una sola cooperativa, e che pertanto l'Ente trovasi nella impossibilità di raggiungere gli scopi per cui venne costituito;
Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, e l'art. 85 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio provinciale edile fra le cooperative di produzione e lavoro « Antonio Maffi », con sede in Ancona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Francesco Jori è nominato liquidatore del Consorzio stesso con il compito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma degli articoli 90 e 91 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 298.

Art. 3.

Al detto liquidatore il Consorzio corrisponderà l'indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Prefetto di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 194. — COOP.

Numero di pubblicazione 546.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 268.

Approvazione del tipo delle monete d'argento da 5 e 10 lire per la Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 16, sull'ordinamento della Somalia Italiana;
Visto il Nostro decreto 18 giugno 1925, n. 1143, che introduce il sistema monetario del Regno nella Somalia Italiana ed istituisce per la Colonia stessa un nuovo tipo di moneta di argento;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le nuove monete di argento, nei tagli da L. 5 e da L. 10 istituite a norma dell'art. 1 del succitato Nostro decreto 18 giugno 1925, n. 1143, ed aventi il diametro, peso, titolo e tolleranze, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto stesso, porteranno:

Nel dritto:

nel campo, il Nostro busto con corona e manto di ermellino;
in giro, la leggenda Vittorio Emanuele III Re d'Italia, in caratteri romani;
in basso, sotto il busto, A. Motti (autore della moneta) e la lettera R (iniziale della zecca di Roma).

Nel rovescio:

nel campo, lo Stemma ufficiale della Somalia Italiana sormontato da una corona a sette punte;
in giro, la leggenda Somalia Italiana in caratteri romani;
in basso, trasversalmente, l'indicazione del valore (L. 5 oppure L. 10) e, *sotto,* il millesimo di coniazione.

La cornice, tanto nel dritto, come nel rovescio, porta dei fregi dentellati.

Il bordo della moneta, tanto da 10 che da 5 lire, è scannellato.

Le nuove impronte, secondo il tipo sopradescritto, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 199. — COOP.

Numero di pubblicazione 547.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1926, n. 270.

Organizzazione del servizio fitopatologico nelle Colonie libiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Ritenuta l'opportunità di stabilire un regime fitopatologico per la Tripolitania e la Cirenaica allo scopo di combattere più efficacemente le malattie e i parassiti delle piante e di tutelare le culture coloniali dall'importazione di parassiti, nonchè di agevolare lo scambio dei prodotti agrari tra la metropoli e le due Colonie;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Tripolitania ed in Cirenaica un servizio fitopatologico, annesso ai rispettivi uffici agrari, allo scopo di prevenire l'introduzione dall'estero di parassiti e malattie delle piante e di combattere quelli esistenti.

Il servizio è affidato ad uno o più tecnici espressamente nominati dal Governatore, con veste di delegati fitopatologici il cui numero e trattamento economico sarà stabilito col regolamento di cui all'art. 13.

Art. 2.

Il Governatore, a mezzo del servizio fitopatologico di cui all'articolo precedente, ha diritto di far ispezionare le coltivazioni e i prodotti agrari ovunque conservati e di proibirne la vendita se ritenuti infetti, o prescriverne le necessarie disinfezioni.

Art. 3.

I proprietari o i direttori di stabilimenti orticoli e di vivai residenti in Colonia, che producono o commerciano piante, parte di piante e semi, hanno l'obbligo di farne immediata denuncia all'ufficio agrario.

Art. 4.

Il Ministro per le colonie, sentito il Governatore e la Commissione consultiva per le malattie delle piante istituita presso il Ministero dell'economia nazionale con R. decreto 29 novembre 1911, n. 1208, modificato con decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1974, può con proprio decreto:

a) sospendere la importazione in Colonia ed il transito di piante e prodotti vegetali ritenuti infetti;

b) fissare i porti e le stazioni di confine per i quali soltanto può avere luogo l'importazione, dall'estero in Colonia, di piante vive, di semi e di altri prodotti vegetali;

c) vietare la esportazione delle piante, delle parti di piante o dei semi dai territori della Colonia nei quali sia stata accertata l'esistenza di malattie diffusibili.

Nei casi di assoluta urgenza il Governatore è autorizzato ad emanare i divieti di cui all'alinea *c*) salvo a darne immediata comunicazione al Ministero ed ottenerne la sanatoria.

Art. 5.

I tecnici addetti al servizio patologico ed alla vigilanza nei porti e nelle stazioni di confine, hanno diritto:

a) d'imporre la disinfezione delle piante o parti di esse, e dei semi che ritenessero infetti, degli imballaggi dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di germi di malattie;

b) di vietare la introduzione ed il transito delle piante che ritenessero infette o portanti germi di malattie.

Nessun indennizzo è dovuto per le disinfezioni e i divieti di cui nel precedente articolo.

Art. 6.

Nessun indennizzo è del pari dovuto per gli alberi, le piantagioni, i semi e gli altri prodotti che fossero danneggiati o distrutti per le operazioni eseguite allo scopo di provvedere, giusta le norme fissate nel seguente art. 7, alla difesa delle piante coltivate contro le malattie diffusibili.

Tuttavia il Governatore può concedere speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 13, quando le distruzioni sono eseguite nei fondi di piccoli proprietari coltivatori o di piccoli coloni o fittuari, che lavorino essi stessi i fondi danneggiati.

Art. 7.

I tecnici del servizio fitopatologico, quali delegati fitopatologici, hanno diritto di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, per accertare la esistenza di malattie delle piante e provvedere, nei modi stabiliti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 13, alla disinfezione ed alle cure delle piante infette.

Art. 8.

Il Ministro per le colonie, sentito il Governatore e la Commissione consultiva di cui all'art. 4, provvede di volta in volta:

a) a rendere obbligatorio l'uso dei rimedi contro le malattie delle piante e l'impiego dei mezzi di lotta contro gli insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia di essi dipenda dall'opera concorde di tutti gli interessati, o farli eseguire d'ufficio a spese degli inadempienti o dei ritardatari;

b) a formare o modificare l'elenco dei parassiti o delle malattie pericolose o sospette in esecuzione agli articoli 4 e 5;

c) a prescrivere norme per impedire la diffusione delle malattie o per combatterle.

Art. 9.

I proprietari di terreni in cui vi siano malattie diffusibili delle piante, possono riunirsi in consorzio qualora ne facciano domanda tanti proprietari da rappresentare una metà almeno della superficie coltivata, alla quale deve estendersi la difesa.

La costituzione di consorzi può essere resa obbligatoria dal Governatore quando la mancanza del consorzio costituisca un danno o un pericolo per la difesa degli interessi agricoli dei singoli territori.

Le norme riguardanti la costituzione, l'amministrazione ed il funzionamento dei consorzi, saranno disciplinate dal regolamento di cui all'art. 13.

Art. 10.

Il Governo coloniale può provvedere, a sue spese, alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie delle piante, gli insetti e gli altri nemici delle piante nei casi che lo stimi necessario per la natura e l'importanza del male. Può anche concorrere, fino alla metà, nelle spese di esecuzione delle cure relative.

L'altra parte è a carico degli interessati e potrà essere anticipata dal Governo coloniale, salvo il rimborso.

Il regolamento di cui all'art. 13 stabilirà le norme di applicazione del presente articolo.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto ed al regolamento che sarà emanato in esecuzione di esso, sono punite con ammende da fissarsi nel regolamento stesso e senza pregiudizio delle maggiori pene per le infrazioni alle disposizioni del Codice penale.

Le contravvenzioni ai divieti d'importazione e di transito saranno punite con una multa da fissarsi nel regolamento, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni stabilite dall'ordinamento doganale vigente. Per l'accertamento e la definizione di tali contravvenzioni, sono applicabili le disposizioni vigenti in materia doganale.

Art. 12.

Alle spese occorrenti per il funzionamento del servizio fitopatologico si provvederà con i fondi a disposizione per l'ufficio agrario.

Art. 13.

Nel regolamento da emanarsi dal Ministero delle colonie di accordo con quello delle finanze e dell'economia nazionale in applicazione del presente decreto, sarà provveduto anche alla organizzazione del servizio fitopatologico ed alle attribuzioni del personale addettovi.

Art. 14.

Nella Commissione consultiva per le malattie delle piante di cui agli articoli 4 ed 8 del presente decreto, saranno aggiunti un membro tecnico ed uno amministrativo la cui nomina spetterà al Ministro per le colonie.

Art. 15.

Resta abrogata ogni disposizione in materia, contraria al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 202. — COOP.

Numero di pubblicazione **548**.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1926, n. 262.

Contributi da corrispondersi all'Erario dagli Enti locali dell'Istria pel mantenimento dei Regi istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685;

Veduto il Nostro decreto 7 giugno 1923, n. 1708;

Veduti i Nostri decreti 27 settembre 1923, n. 2210; 9 novembre 1923, n. 2632; 9 novembre 1923, n. 2671; 11 maggio 1924, n. 877; 11 maggio 1924, n. 878; 19 giugno 1924, numero 1145; 25 luglio 1924, n. 1314; 11 settembre 1924, numero 1558; 25 settembre 1924, n. 1671;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contributi che gli Enti obbligati a norma dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 7 giugno 1923, n. 1708, devono corrispondere all'Erario per il mantenimento dei Regi licei-ginnasi di Capodistria e di Pola, dei Regi ginnasi di Abbazia e di Pisino, dei Regi istituti tecnici di Pola e di Rovigno, del Regio liceo scientifico di Pisino, del Regio istituto magistrale di Parenzo, e delle Regie scuole complementari di Lussimpiccolo e di Pola, sono ridotti, a decorrere dal 1° ottobre 1925 e fino al 30 settembre 1930, ad annue L. 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1926.
Atti del Governo, registro 245, *foglio* 192. — COOP.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926.
Passaggio della gestione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle previdenze sociali esistenti nel Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La gestione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste è affidata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con sede in Roma.

Con successivi provvedimenti del Ministro per l'economia nazionale saranno dettate le norme relative alla gestione predetta.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Ancona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 24 giugno 1924, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Ancona;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Ancona un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:
1° un funzionario del competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;
2° il presidente della Camera di commercio o un suo delegato;
3° un rappresentante del ceto commerciale e industriale designato dalla Camera di commercio;
4° un rappresentante degli agenti marittimi o imprenditori di imbarco e sbarco scelto fra quelli ammessi ad esercitare nel porto a norma del seguente art. 39 e da essi designato;
5° tre rappresentanti dei lavoratori dei quali uno sarà il segretario del Sindacato lavoratori del porto di Ancona, uno verrà designato dagli operai permanenti del ramo mare inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro ed uno da quelli del ramo terra.

Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un ugual numero di rappresentanti del ceto commerciale, degli imprenditori di lavoro e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio stesso e la presidenza del Consiglio verranno assunte la altro ufficiale della Capitaneria, nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nell'esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima e di interesse collettivo. A tal uopo, ogni ordine del giorno che si riferisce alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni ed Enti di cui sopra, dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti degli agenti marittimi o imprenditori e dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio devono risiedere in Ancona ed essere facilmente reperibili. Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente regolamento

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministero delle comunicazioni, udito quello dell'economia nazionale, potrà, a proprio insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare dalle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante dell'Economia nazionale.

Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni ed i diritti e doveri del personale suddetto, nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli agenti marittimi o imprenditori per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che dei datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata od imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, a termini dell'art. 5 del R. decreto legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli intermediari e agenti marittimi che sono datori di lavoro portuale, e dalle associazioni e dalle cooperative operaie a titolo di canone per le concessione di esercizio in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dalla vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale Sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto. In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti i versamenti e pagamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà coi documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la Sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio o sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno dei Magazzini generali e degli altri magazzini e stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto.

c) al personale fisso dipendente da aziende che abbiano la gestione di arredamenti portuali e addetto all'esercizio degli arredamenti medesimi.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie e nelle categorie si suddividono in permanenti ed avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavino i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni e, per ciascuna di esse, il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi debbono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 24 giugno 1924.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 15.

Art. 18.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto, senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre di ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 20.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;
6° essere residente nel comune di Ancona.

Salvo quanto è disposto dall'art. 21, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 21.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi delle categorie stesse, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie quando questi avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi inscritti del ruolo.

Le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo a parità di data, il più anziano di età.

Art. 22.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti, sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, sia stata dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 23.

L'apertura delle inscrizioni ai ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio. Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo avere esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera, oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento e, in caso questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danni a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 20;

5° quando per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'ufficio, il lavoratore non abbia risposto alle chiamate per più di cinque volte consecutive, e durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

Art. 29.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessi[illegible] e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

Capo III.

Cooperative ed imprese.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate fra lavoratori permanenti di una stessa categoria ed anche di categorie diverse purchè siano dello stesso ramo (ossia del ramo mare o del ramo terra). Le cooperative possono essere più di una per categoria e per ramo. Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 dello art. 20.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 34.

La concessione di lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti, e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sì nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopra indicati, e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Ancona.

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un con-

gruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, e quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa, condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguito le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione e amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34. Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori al porto e loro associazioni e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni di impresa, o quanto meno di intermediari fra lavoratori o loro associazioni da una parte e gli effettivi ricevitori e speditori di merci dall'altra, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione gli interessati suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 20 e certificato di buona condotta;

d) certificato di inscrizione presso la Camera di commercio.

Trattandosi di società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 20.

Tutti i concessionari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 58.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni, da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, a

ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Ancona;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti e delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 42.

Le concessioni di cui all'art. 39 potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 20, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite, o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà d'incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori del lavoro son tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito nell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

Il datore di lavoro che li ha impiegati dovrà (ancorchè sia una cooperativa) versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro il quale potrà provvedervi direttamente con un proprio Ufficio di collocamento ovvero valendosi dei presidenti delle rispettive cooperative di lavoro i quali lo effettueranno mediante turno fra i lavoratori, sempre sotto il controllo dell'Ufficio, e risponderanno direttamente della regolarità del servizio.

Le cooperative sono autorizzate a prelevare per intiero fra i propri soci il personale ad esse occorrente, a condizione di adibire ciascun socio esclusivamente ai lavori della categoria a cui esso appartiene. Nel prelevamento del personale dovrà essere seguito un turno giornaliero sempre sotto la vigilanza dell'Ufficio del lavoro. Per il personale che loro occorresse oltre i propri soci le cooperative dovranno far richiesta all'Ufficio del lavoro.

Art. 49.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio del lavoro chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 50.

I pesatori possono essere scelti nel rispettivo ruolo dei datori di lavoro, e da questi avviati direttamente al lavoro, salvo a darne nota all'Ufficio.

Art. 51.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere

adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più anziani di età.

Art. 52.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 53.

L'Ufficio del lavoro portuale pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 54.

Per il lavoro del porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 55.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento e di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della discussione gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 56.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio che darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria con la sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che, potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 57.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti.

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro dovranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da arrecare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 58.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento o alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le cooperative di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle cooperative di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle cooperative di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio del lavoro dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, cooperative o imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termine delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 59.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone od Enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 60.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 24 giugno 1924, ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 20.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'articolo 30.

Art. 61.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale e industriale e degli agenti marittimi ed imprenditori nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio, e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Art. 62.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro che a quella data esercitavano in porto le funzioni di impresa previste nell'ultimo comma dell'art. 38, nonchè le cooperative in esercizio alla stessa data dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese o cooperative che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 63.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 64.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1926.

Modificazioni alla circoscrizione degli uffici del demanio e delle tasse nelle provincie di Firenze, Livorno e Pisa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti 11 giugno 1925, n. 935, e 15 ottobre 1925, n. 2215, coi quali fu provveduto alla sistemazione della circoscrizione dei distretti degli uffici del registro, degli uffici misti del registro e delle ipoteche, e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011, col quale fu disposta l'aggregazione alla provincia di Livorno di alcuni Comuni della provincia di Pisa, ed alla provincia di Pisa di alcuni Comuni di quella di Firenze; nonchè fu istituito il circondario di Piombino, e disposto il trasferimento ad Empoli del capoluogo del 3° circondario della provincia di Firenze;

Visti i Regi decreti 15 e 28 novembre 1925, nn. 2013 e 2200, coi quali furono istituiti i circondari di Prato e San Miniato;

Riconosciuta la necessità di mettere in armonia, in relazione all'interesse pubblico ed alle esigenze dei servizi demaniali, la circoscrizione dei distretti degli uffici del registro e dei circoli d'ispezione del demanio e delle tasse con quella amministrativa delle provincie di Firenze, Livorno e Pisa:

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro di Cecina e di Piombino sono staccati dalla provincia di Pisa ed aggregati a quella di Livorno.

Art. 2.

L'ufficio del registro di San Miniato è staccato dalla provincia di Firenze ed aggregato a quella di Pisa.

Art. 3.

I comuni di Colle Salvetti e di Rosignano Marittimo sono aggregati ai distretti dell'ufficio del registro e dell'ufficio del bollo di Livorno.

I comuni di Lamporecchio e di Larciano sono staccati dal distretto dell'ufficio del registro di Pistoia ed aggregati a quello dell'ufficio del registro di Fucecchio; e il comune di Tizzana a quello dell'ufficio del registro di Prato.

Art. 4.

In conseguenza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2 e 3, la circoscrizione del distretto degli uffici del registro di Cecina, di Fucecchio, di Lari, di Livorno, di Piombino, di Pistoia, di Pontedera, di Prato, di San Miniato e di Volterra, è variata nel modo seguente:

1° Ufficio del registro di Cecina, con giurisdizione sui comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e Sassetta;

2° Ufficio del registro di Fucecchio, con giurisdizione sui comuni di Fucecchio, Lamporecchio e Larciano;

3° Ufficio del registro di Lari, con giurisdizione sui comuni di Lari, Castellina Marittima, Chianni, Crespina, Fauglia, Laiatico, Lorenzana, Orciano, Santa Luce e Torricciola;

4° e 5° Ufficio del registro e del bollo di Livorno, con giurisdizione sui comuni di Livorno, Capraia (Isola), Colle Salvetti e Rosignano Marittimo;

6° Ufficio del registro di Piombino, con giurisdizione sui comuni di Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto;

7° Ufficio del registro di Pistoia, con giurisdizione sui comuni di Pistoia, Agliana, Montale, Cutigliano, Marliana, Piteglio, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese e Sambuca Pistoiese;

8° Ufficio del registro di Pontedera, con giurisdizione sui comuni di Pontedera, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Cascina, Ponsacco e Vicopisano;

9° Ufficio del registro di Prato, con giurisdizione sui comuni di Prato, Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Tizzana e Vernio;

10° Ufficio del registro di S. Miniato, con giurisdizione sui comuni di S. Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto, Palaia, Peccioli, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte;

11° Ufficio del registro e delle ipoteche di Volterra, con giurisdizione, per il solo ramo registro, sui comuni di Volterra, Casale Marittimo, Castelnuovo di Val di Cecina, Guardistallo, Montecatini di Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Riparbella.

Art. 5.

Gli uffici del registro di Cecina e di Piombino sono aggregati al distretto del circolo d'ispezione del demanio e delle tasse di Livorno; quello di San Miniato al distretto del 1° circolo di Pisa.

Art. 6.

Il circolo di ispezione del demanio e delle tasse di San Miniato è trasferito nella sede di Empoli, con giurisdizione sugli uffici del registro di Empoli, Castelfiorentino, Fucecchio e Pontassieve.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dal giorno della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1925.

Espropriazione di immobili per l'ampliamento del Campo di aviazione di Capodichino (Napoli).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 1° marzo 1925, n. 444, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1925 (registro 235, foglio 119), e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 27 aprile 1925, n. 97, col quale Regio decreto veniva dichiarato di pubblica utilità l'ampliamento a sud-est del Campo di aviazione « Ugo Niutta » a Capodichino (Napoli);

Visto l'art. 74 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Decreta:

Per l'ampliamento dell'attuale Campo di aviazione « Ugo Niutta » a Capodichino (Napoli), sito in territorio del comune di S. Pietro a Patierno, circondario di Casoria, provincia di Napoli, contrada Campo di Marte, saranno espropriati gli immobili descritti nell'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: BONZANI.

Tabella descrittiva degli immobili da espropriarsi per l'ampliamento e sistemazione dell'aeroporto « Ugo Niutta » in territorio del comune di S. Pietro a Patierno (circ. di Casoria) Napoli.

N.° d'ordine	N.° del piano particellare	Ditte intestate al catasto	Cognome e nome degli attuali possessori	Contrada	Comune	Regione	Denominazione dell'immobile o note	Dati catastali: Natura del terreno	Foglio	Particella	Subalterni	Estensione h.	a.	ca.	Imponibile	Superficie da espropriare h.	a.	ca.	Prezzo offerto: Per ara in lire	Complessivo in lire	Confini
1	1	Giordano Gennaro fu Francesco.	Improta Ignazio fu Pasquale.	Campo di Marte	S. Pietro a Patierno	Campania provincia di Napoli	1° tratto nuova strada del Trivio (7,50 × 27)	Seminativo nudo	6	81	—	—	2	02	5,80	—	2	02	300	606 —	Nord-est nuova strada del Trivio; nord-ovest proprietà Spagnoli Antonio; sud-ovest strada com. Capodichino.
2	2	Spagnoli Antonio di .... e Cozzi Dezzi Carolina fu Giuseppe, coniugi	Spagnoli Antonio di .... e Cozzi Dezzi Carolina fu Giuseppe, coniugi	Id.	Id.	Id.	Metri 187,50 × 50 nuova strada del Trivio (m. 14 × 7,50)	Id.	6	30	—	—	48	66	141,11	—	94	80	300	28,440 —	Nord-est propr. avvocato Di Lauro; nord-ovest vecchia strada del Trivio; sud-ovest propr. Spagnoli; sud-est nuova strada del Trivio.
		Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	—	Id.	6	22	—	1	11	63	308,10	—	—	—	—	—	
3	3	Alfonso Maria Immacolata fu Vincenzo maritata Sollier	Avv. Di Lauro Federico di Ferdinando	Id.	Id.	Id.	—	Id.	6	23	—	1	44	16	451,22	1	44	16	270	38,928.20	Nord est proprietà Improta Vincenzo; nord-ovest vecchia strada Trivio; sud-ovest proprietà Spagnoli; sud-est nuova strada Trivio.
4	4	Alfonso Felice fu Vincenzo	Improta Vincenzo fu Pasquale	Id.	Id.	Id.	—	Id.	6	14	—	1	48	09	465.40	1	48	69	270	40,146.30	Nord-est proprietà Spagnoli; sud-ovest proprietà avv. Di Lauro; nord-ovest vecchia strada Trivio; sud-est nuova strada Trivio.
5	5	Spagnoli Antonio di .... e Cozzi Dezzi Carolina fu Giuseppe, coniugi	Spagnoli Antonio di .... e Cozzi Dezzi Carolina fu Giuseppe, coniugi	Id.	Id.	Id.	—	Fabbricato rurale	6	80	1	—	5	19	—	—	5	19	—	70,000 — Nel valore del fabbricato è compreso anche il terreno adiacente che ne fa parte integrale.	Nord-est propr. principe Carafa; sud-ovest propr. Improta Vincenzo; nord-ovest vecchia strada Trivio; sud-est nuova strada Trivio.
6	6	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	—	Seminativo nudo	6	15	—	—	64	45	201.73	—	—	—	—	—	
		Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	—	Id.	6	16	—	1	33	89	419.08	1	98	34	270	53,551.80	
7	7	De Roberto Luisa fu Domenico maritata Petroni	Principessa Anna Carafa D'Andria	Id.	Id.	Id.	—	½ seminativo nudo e ½ alberato	6	5	—	2	86	59	940.34	2	67	82	330	88,380.60	Est nord-est e sud-est nuova strada Trivio; nord-ovest vecchia strada Trivio; sud-ovest proprietà Spagnoli.
8	8	Serra di Cassano Francesco, Maria Enrichetta, Irene maritata Latezza e Lanza maritata Gonzales, fratello e sorella di Salvatore e Serra di Cassano marchese Salvatore usufruttuario	Marchesa Serra di Cassano Maria	Id.	Id.	Id.	Zona completamente occupata dalla nuova strada del Trivio (120 × 2)	Seminativo alberato	6	1	—	4	63	28	1519.56	—	2	40	300	720 —	Nord-est propr. marchesa Serra di Cassano Maria; sud-ovest propr. principe Carafa; nord-ovest via vecchia Trivio; sud-est via nuova Trivio.
9	9	Comune di S. Pietro a Patierno	Comune di S. Pietro a Patierno	Id.	Id.	Id.	Strada occupata ml. 508; strada costruita in cambio della prima ml. 660; larghezza della strada m. 7,50. Al comune di S. Pietro a Patierno l'amministrazione aeronautica dà la nuova strada del Trivio oltre l'indennità di lire 10,000, cui contro, da corrispondersi una volta tanto in compenso della maggiore manutenzione nei primi anni e della maggiore lunghezza di m. 152, della nuova strada rispetto alla vecchia.	Parte della vecchia strada del Trivio	6	—	—	—	—	—	—	—	33	10	—	10,000 —	Sud-est proprietà Spagnoli Antonio, Di Lauro Federico, Improta Vincenzo, princ. Carafa D'Andria; nord-ovest campo aviazione; sud-ovest strada provinciale Capodichino; nord-est innesto nuova e vecchia strada del Trivio.

p. *Il Ministro*: A. Bonzani.

DECRETO PREFETTIZIO 16 febbraio 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Tivoli.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il R. decreto 15 novembre 1925, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Tivoli e nominato Regio commissario il gr. uff. dott. Bartolomeo Andreoli;

Ritenuto che il Commissario non ha ancora potuto sistemare la finanza comunale ed i pubblici servizi ed uffici e che la situazione dei partiti locali non consente per ora di indire le elezioni;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento;

Letto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, relativo alla riforma della legge comunale e provinciale;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del disciolto Consiglio comunale di Tivoli è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 16 febbraio 1926.

Il Prefetto: D'ANCORA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Domanda di svincolo di cauzione della Società anonima toscana di assicurazioni marittime e terrestri « La Peninsulare », in Firenze.

La Società anonima toscana di assicurazioni marittime e terrestri « La Peninsulare », con sede in Firenze, in corso di liquidazione, ha richiesto lo svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati per contratti compresi nel portafoglio italiano, asserendo di aver estinto ogni e qualunque impegno derivante da rischi di assicurazioni dirette assunti nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire i relativi ricorsi, debitamente documentati, al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private) entro il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 24 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Dugale di Governolo », in Mantova.

Con decreto n. 538 in data 24 febbraio 1926, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di seconda categoria « Dugale di Governolo » con sede in Mantova, deliberato dall'assemblea generale degli interessati, tenutasi il 18 dicembre 1925, con la presenza dei proprietari di ettari 234.77.76 sul totale di ettari 363.95.99 costituenti l'intero comprensorio del Consorzio.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 15 dicembre 1925.

Diploma di primo grado.

Alcontres-Stagno marchese Ferdinando.

Decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 17 dicembre 1925.

Diploma di primo grado.

Perez cav. uff. Teodoro.

Con decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli del 15 febbraio 1926 è stato revocato, nei riguardi del signor Mansueti Cesare, il decreto Ministeriale 25 giugno 1925, col quale gli fu conferito il diploma di 3° grado al merito della redenzione sociale.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 1° al 7 marzo 1926, è stata fissata in L. 480, rappresentanti 100 dazio nominale e 380 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di ricevuta.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1926 di L. 1030, relativa alla rendita n. 392057 di L. 2060, consolidato 5 per cento intestata al Capitolo Metropolitano di Udine.

In analogia al disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà al pagamento a chi di ragione.

Roma, 26 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	242459	16,292.50	Treves dei Bonfili Bice fu Giuseppe, moglie di Giuseppe Trieste, dom. in Padova.	Treves dei Bonfili Bice fu Giuseppe, moglie di Trieste *Bonaiuto* Giuseppe, dom. a Padova.
»	46096	5,205 —	Treves dei Bonfili Bice fu Giuseppe, moglie di Trieste Giuseppe fu Giacobbe, dom. a Padova.	
Cons. 5 %	291132	80 —	Caneva *Albina-Luigia* di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Caneva *Luigia-Caterina* di Lorenzo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	733093	31.50	Soldani *Aldo* fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Peretti Giovannina di Cesare, vedova di Soldani Gaetano, dom. a San Cipriano Po (Pavia).	Soldani *Romualdo* fu Gaetano, minore, ecc., come contro.
»	385482	28 —	Beltrani *Teresa* fu Alfonso, nubile, dom. a Napoli.	Beltrani *Maria-Teresa* fu Alfonso, nubile, dom. a Napoli.
»	765817	630 —	Celle Clotilde fu Camillo, moglie di Dodero *Amerigo*, dom. a Genova.	Celle Clotilde fu Camillo, moglie di Dodero *Andrea-Americo*, dom. a Genova.
Cons. 5 %	108221	1,100 —	Cascella *Angelina* fu Giovanni, moglie di Diana Guglielmo, dom. in Aversa (Caserta), vincolata.	Cascella *Maria-Angela* fu Giovanni, moglie, ecc., come contro.
»	208429	260 —	Jannuccilli *Augusto* di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Teano (Caserta), vincolata.	Jannuccilli *Silvio-Augusto-Vittorio* di Vincenzo, minore, ecc., come contro, vincolata.
3.50 % »	613006 685346	350 — 122.50	Crisafulli Enrico di Enrico, dom. a Palermo, vincolata.	Crisafulli Enrico di Enrico, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Palermo. vincolata.
»	700090	378 —	Crisafulli Bona Enrico di Enrico, dom. a Palermo, vincolata.	Crisafulli Bona Enrico di Enrico, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Palermo, vincolata.
»	601015	38.50	Marangoni *Giuseppe* fu Achille, dom. a Pavia, vincolata.	Marangoni *Attilio-Eulogio-Vittorio-Luigi-Giuseppe* fu Achille, dom. a Pavia, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 gennaio 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso **nelle indicazioni** date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito **pubblico, vennero** intestate e vincolate **come alla colonna 4, mentrechè** dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna **5, essendo quelle ivi** risultanti **le vere indicazioni dei titolari delle** rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono tesoro quinquennale 10ª emissione	367	Cap.le 3,000 —	Falaguerra *Maria* fu Giuseppe moglie di Falaguerra Pietro.	Falaguerra *Pasqualina-Maria* fu Giuseppe, moglie, ecc. come contro.
Buoni tesoro settennali 1ª serie	441 442	» 2,000 — » 500 —	Ferrari *Maria* fu Rodolfo, moglie di Molinari Pietro-Andrea, vincolata.	Ferrari *Celina-Maria-Maddalena* fu Rodolfo, moglie di Molinari Pietro-Andrea, vincolata.
Buoni tesoro settennali 1ª serie	66	» 1,000 —	Marenco Roberto di *Luigi-Vittorio*, minore sotto la patria potestà del padre.	Marenco Roberto di *Vittorio*, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	136610	6,000 —	*Paterlini* Alvaro di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Montecchio (Reggio Emilia).	*Patterlini* Alvaro di Francesco, minore, ecc., come contro.
»	26404	40 —	Brunetti Salvatore di *Francesco*, dom. in Aiello Calabro (Cosenza).	Brunetti Salvatore di *Giuseppe*, dom. come contro.
Ricevuta provvisoria pel deposito di sei cartelle consolidato 3.50 % (1906) presso la Sezione di R. Tesoreria Provinciale di Torino il 18 ottobre 1924.	1402	Cap.le 16,000 —	Damonte Carlo fu *Eusebio*, dom. a Torino.	Damonte Carlo fu *Evasio*, dom. a Torino.
Cons. 5 %	124659	70 —	Carrassi Pasquale di *Saverio*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bari.	Carrassi Pasquale di *Francesco-Saverio*, dom. a Bari.
»	369612 369611	170 — 520 —	Vallarino Angela *fu Luigi*, minore, sotto la patria potestà della madre Calcagno Colomba di Giuseppe, ved. di Vallarino *Luigi*, dom. a Genova. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Calcagno Colomba di Giuseppe, ved. di Vallarino *Luigi*, dom. a Genova.	Vallarino Angela di *Lorenzo*, minore, sotto la patria potestà della madre Calcagno Colomba di Giuseppe, ved. di Vallarino *Lorenzo*, dom. a Genova. La prima rendita è con usufrutto vitalizio, a Calcagno Colomba di Giuseppe, ved. di Vallarino *Lorenzo*, dom. a Genova.
»	338439	5110 —	Pelosi Romualdo, Girolamo e Francesco di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri maschi di detto padre, dom. a Napoli. Con usufrutto vitalizio a Pelosi *Luisa* fu Nicola, ved. di Maturi Marco, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pelosi *Maria-Luisa* o *Maria-Luigia* fu Nicola, ved. ecc., come contro.
»	70983 70984	460 — 1710 —	Maturi Pasquale fu Pietro, dom. a Caiazzo (Caserta), con usufrutto vitalizio a Pelosi *Luisa*, fu Nicola, ved. di Maturi Marco dom a Caiazzo (Caserta).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	199573	45 —	*Guerrieri* Dante fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Mei Anita, ved. di *Guerrieri Antonio*, dom. a Taranto.	*Guerreri* Dante fu *Antonino*, minore, sotto la patria potestà della madre Mei Anita, ved. *Guerreri Antonino*, dom. a Taranto.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	274964 274965	565 — 185 —	*Guerrieri* Dante fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Mei Annita fu *Alfonso*, ved. di *Guerrieri Antonio* dom. a Taranto. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Mei Annita fu *Alfonso*, ved. di *Guerrieri Antonio*, dom. a Taranto.	*Guerreri* Dante fu *Antonino*, minore, sotto la patria potestà della madre Mei Annita, fu *Alfredo*, ved. di *Guerreri Antonino*, dom. a Taranto. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Mei Annita fu *Alfredo*, ved. di *Guerreri Antonino*, dom. a Taranto.
3.50 %	759653	35 —	Preziosi Renato di Luigi, dom. a Napoli	Preziosi Renato di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.
»	759654	35 —	Preziosi Aldo di Luigi, dom. a Napoli.	Preziosi Aldo di Luigi, *minore*, ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	102550	155 —	Casareto *Giambattista-Vittorio* fu *Giambattista*, minore sotto la patria potestà della madre Sacco *Maria* fu Luigi, ved. Casareto Giambattista, dom. a Genova.	Casareto *Vittorio-Giovanni-Battista* fu *Giovanni-Battista* e di Sacco *Teresa*, ved. Casareto, dom. a Genova.
3.50 % »	354224 356038	59.50 10.50	Piatti Vittorio fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bottigelli *Antonietta* fu Giacomo, ved. di Piatti Angelo, dom. a Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio a detta Bottigelli *Antonietta*.	Piatti Vittorio fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bottigelli *Maria-Antonia* fu Giacomo, ved. di Piatti Angelo dom. a Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio a detta Bottigelli *Maria-Antonia*.
»	753995	14 —	Mattioda Giovanna fu Giovanni, *nubile*, dom. a Castellamonte (Torino).	Mattioda Giovanna fu Giovanni *ved. di Mattioda Domenico*, dom. come contro.
Cons. 5 %	312571	295 —	Pisciarini *Concetta* di Saverio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Monopoli (Bari).	Pisciarini *Immacolata-Concetta-Maria* di Saverio, minore ecc., come contro.
»	357784	50 —	Lombardo *Stabile* Cosimo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bivona Caterina, ved. di Lombardo *Stabile* Giuseppe, dom. a Castellammare del Golfo (Trapani).	Lombardo Cosimo fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bivona Caterina, ved. di Lombardo Giuseppe, dom. come contro.
»	357785	50 —	Lombardo *Stabile Giuseppe* fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente.	Lombardo *Giuseppa* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	357786	50 —	Lombardo *Stabile* Margherita fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente.	Lombardo Margherita fu Giuseppe, minore, ecc., come la precedente.
3.50 %	745269	80.50	Zuccotti *Teresa* fu *Andrea*, moglie di Anselmi Giuseppe, dom. a Pontecurone (Alessandria), vincolata.	Zuccotti *Rosa-Maria-Teresa* fu *Giovanni-Andrea*, moglie di Anselmi Giuseppe, dom. a Pontecurone (Alessandria), vincolata.
Cons. 5 %	144995	250 —	*Robertaccio* Nunzia di Rocco, moglie di Romanelli Antonio, dom. a Laurenzana (Potenza).	*Robortaccio* Nunzia di Rocco, moglie ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria per deposito di cartelle consolidato 3.50 % (1906) rilasciata il 16 dicembre 1924 dalla Sezione di R. Tesoreria di Imperia.	228	Cap. 31,000 —	Vassallo *Margherita* fu Maurizio, ved. Rubaudo.	Vassallo *Rosa-Felicina-Margherita* fu Maurizio, ved. Rubaudo.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 43

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	90 83	Belgio	113 22
Londra	120 838	Olanda	9 97
Svizzera	478 98	Pesos oro (argentino)	23 075
Spagna	351 14	Pesos carta (argent.)	10 15
Berlino	5 922	New-York	24 869
Vienna (Shilling)	3 50	Belgrado	44 10
Praga	73 87	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 60	Russia	127 925
Dollaro canadese	24 787	Oro	479 85

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 45
	3.50 % » (1902)	63 50
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 925

Bollettino N. 44

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	90 88	Belgio	113 11
Londra	120 827	Olanda	9 97
Svizzera	479 —	Pesos oro (argentino)	23 23
Spagna	351 20	Pesos carta (argent.)	10 22
Berlino	5 922	New-York	24 853
Vienna (Shilling)	3 505	Belgrado	43 80
Praga	73 65	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 30	Russia	127 925
Dollaro canadese	24 765	Oro	479 55

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 75
	3.50 % » (1902)	63 50
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	91 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 15

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 20 posti di tenente nel Regio corpo del Genio aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale 31 luglio 1923, col quale si dichiara costituito il Regio corpo del Genio aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 20 posti di tenente nel Regio corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 gennaio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *p. Il Ministro per l'aeronautica:* BONZANI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a 20 posti di tenente nel Regio corpo del Genio aeronautico.

Art. 2.

Gli esami di concorso avranno inizio a Roma presso lo Stabilimento di costruzioni aeronautiche alle ore 9 del giorno che sarà fissato con avviso personale ai singoli candidati.

Art. 3.

La carriera, gli stipendi e le indennità di ufficiale del Genio aeronautico sono indicati dalla seguente tabella:

GRADO	Stipendio e supplem. di servizio attivo — minimo	Stipendio e supplem. di servizio attivo — massimo	Indennità militare	Indennità per spese di rappresentanza	Indennità di volo
Generale capo	27.500 *9.500*	—	4.500	2.400	600
Generale	21.000 *7.500*	23.000 *7.500*	4.200	1.200	600
Colonnello	17.800 *5.500*	20.500 *5.500*	3.840	900	600
Tenente colonnello	16.000 *4.200*	17.800 *4.200*	3.480	—	600
Maggiore	13.700 *3.500*	16.000 *3.500*	3.240	—	600
Capitano	11.600 *2.800*	13.700 *2.800*	2.520	—	600
Tenente	9.500 *2.100*	11.600 *2.100*	1.800	—	600

La corresponsione dell'indennità di volo al personale del Genio aeronautico che sia impiegato in reparti di volo ovvero esegua voli occasionali, ha luogo secondo la circolare n. 1556 in data 3 marzo 1924 del Commissariato di aeronautica.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda:

a) i laureati ingegneri industriali, meccanici, civili e navali;

b) i laureati in chimica, in un politecnico o in una scuola di applicazione del Regno.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere di nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) avere compiuto alla data del decreto che indice il concorso il 19° anno di età e non avere oltrepassato il 32°;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria.

Art. 6.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal competente tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare.

Il documento di cui alla lettera *b*), se trattasi di certificato di stato libero, dovrà avere una data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione di cui sopra.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio attivo permanente o funzionari di ruolo, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alla lettera *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 7.

Le domande di ammissione in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del Genio aeronautico - viale Giulio Cesare 4, non oltre 60 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto che approva il presente bando, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredati dai seguenti allegati, oltre alla ricevuta dell'ufficio del registro per versamento di L. 50 per tassa di concorso giusta R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173:

a) documenti specificati dall'art. 6;

b) certificato o certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio biennio universitario e corso triennale di applicazione) dai quali dovrà risultare soddisfatta la seguente condizione:

Per le materie di geometria descrittiva, analisi algebrica, meccanica razionale, chimica applicata (docimastica o tecnologica), scienze delle costruzioni o costruzioni navali mercantili (per i laureati della Scuola navale di Genova e della Sezione navale della Regia scuola politecnica di Napoli); i punti di classificazione agli esami dovranno dar luogo ad una media (ossia la somma dei punti divisa per 5) non inferiore a 75 su 100.

Non è previsto un numero minimo di punti per gli esami delle altre materie.

I concorrenti laureati dovranno inoltre presentare il diploma originale di laurea; quelli che non l'avessero ancora conseguito al momento in cui presentano la domanda, potranno riservarsi di presentarla prima dell'inizio degli esami unitamente ai certificati di esami speciali;

c) eventuale dichiarazione dalla quale risultino gli altri titoli in possesso del concorrente, come:

1° il tempo passato in servizio aeronautico di Stato o presso l'industria tecnica privata, e gli incarichi ricevuti;

2° brevetti naviganti aeronautici (pilota ed osservatore);

3° studi, libri, memorie, progetti, lavori attinenti alla tecnica aeronautica (è sufficiente l'enumerazione dei titoli). Presentandosi all'esame il candidato dovrà essere in grado di provare quanto ha dichiarato.

Le domande che per qualsiasi motivo pervenissero dopo il termine prescritto non saranno tenute in considerazione.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime, sotto ogni riguardo.

Art. 9.

I concorrenti saranno tutti indistintamente sottoposti ad un esame di concorso che si svolgerà sulle seguenti materie:

Meccanica, (prova scritta);
Macchine termiche ed idrauliche, (prova scritta);
Elettrotecnica, (prova scritta);
Disegno;
Lingue estere, (prova scritta).

L'ordine delle prove sarà quello stesso qui sopra indicato.

E' lasciata facoltà al presidente della Commissione esaminatrice di invertire soltanto l'ordine delle due ultime prove.

Le prove scritte consisteranno nella soluzione di un problema formulato dalla Commissione esaminatrice come applicazione pratica delle nozioni richieste dal programma allegato, od in trattazioni teoriche.

I temi verranno svolti dal candidato seduta stante, nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova di disegno consisterà nel calcolare e disegnare, seduta stante secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine e macchinari completi non molto complessi.

Il tempo sarà assegnato dalla Commissione.

Le prove scritte di lingue estere consisteranno in traduzioni senza vocabolario, di brani tolti da riviste scientifiche francesi, inglesi o tedesche, nel tempo massimo assegnato dalla Commissione.

E' obbligatoria la traduzione dal francese, sono facoltative le traduzioni dall'inglese e dal tedesco. Il numero massimo dei punti per ciascuna materia e relativa prova è di 20. Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 10 punti.

Per le lingue estere l'idoneità sarà stabilita dal risultato della prova di francese. Le traduzioni dall'inglese e dal tedesco, se in esse come in quelle di francese, il candidato avrà raggiunta la idonità saranno tenute in conto dalla Commissione nello stabilire la classificazione nella prova di lingue estere aumentando fino ad un massimo di tre punti la votazione ottenuta dal candidato stesso nella prova di francese.

I punti ottenuti in ciascuno esame saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determinerà l'importanza della materia:

Meccanica applicata, coefficiente 4;
Meccanica, macchine termiche ed idrauliche, coefficiente 4;
Elettrotecnica, coefficiente 3;
Disegno, coefficiente 2;
Lingue estere, coefficiente 1.

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati nel modo seguente:

n. 1 voto per ogni anno di anzianità di laurea;
n. 5 voti per ogni laurea accessoria, oltre il titolo che dà diritto al concorso;
n. 2 voti per il diploma del corso superiore di costruzioni aeronautiche;
n. 1 voto per ogni anno di servizio tecnico aeronautico;
n. ½ voto per ogni anno di servizio aero-navigante;
n. 4 voti per ogni brevetto di pilota;
n. 2 voti per ogni brevetto di osservatore;
n. 5 voti per ogni medaglia d'oro al valor militare;
n. 2 voti per ogni medaglia d'argento al valor militare;
n. 1 voto per ogni medaglia di bronzo o croce di guerra al valor militare;
da 0 a 10 voti per la valutazione del servizio tecnico;
da 0 a 15 voti per la valutazione degli altri titoli.

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 20° compreso, purchè abbiano riportato una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità con le norme sopra indicate.

A parità di punti saranno preferiti i concorrenti muniti di titoli di specializzazione aeronautica.

I vincitori del concorso saranno nominati tenente del Genio aeronautico e classificati per ordine di merito.

Nessuno dei concorrenti classificati idonei dopo i primi 20 avrà diritto alla nomina che rimane di esclusiva facoltà del Ministero.

In ogni caso per ottenere la nomina a tenenti i concorrenti dovranno impegnarsi a prestare servizio nel Genio aeronautico per almeno 4 anni.

Art. 11.

Coloro che saranno nominati tenenti del Genio aeronautico saranno avviati ad una delle specialità di cui al seguente art. 12 e dovranno conseguire solo la specializzazione a loro imposta.

Art. 12.

Il Regio corpo del Genio aeronautico comprende i seguenti rami di specializzazione tecnica:

Costruzioni aeronautiche (caratteristica *A*).

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico dopo avere eseguito i corsi superiori aeronautici presso i politecnici autorizzati ed il primo brevetto di pilota di velivolo o di dirigibile.

Edilizia (caratteristica *E*).

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico ingegneri civili o industriali dopo il tirocinio pratico presso la Sottodirezione del demanio aeronautico.

Servizi elettrici e radio telegrafici (caratteristica *RT* ed *E*).

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico dopo di avere seguito il corso superiore di elettrotecnica presso i politecnici autorizzati e di avere compiuto un tirocinio pratico presso gli istituti radio-telegrafici dell'Esercito e della Marina.

Servizio aerologico (caratteristica *H*).

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico già abilitati alle professioni aeronautiche dopo un tirocinio pratico presso la Sezione aerologica.

Servizio fotografico (caratteristica *F*).

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico già abilitati alle costruzioni aeronautiche dopo un tirocinio pratico presso la Sezione fotografica.

Armamento (caratteristica *B*).

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico dopo avere seguito il biennio della Scuola di applicazione di artiglieria del Regio esercito.

Chimica (caratteristica *C*).

Sono assegnati a questa specialità i tenenti del Genio aeronautico provenienti dai laureati in chimica dopo un tirocinio pratico presso il Reparto chimico.

Art. 13.

Per tutti gli ufficiali del Genio aeronautico esiste l'obbligo del volo; essi non possono rifiutarsi di eseguire voli quando comandati per servizio.

I concorrenti dovranno assoggettarsi a compiere un esperimento di volo come passeggeri.

I concorrenti di caratteristica *A* dovranno inoltre superare la visita psico-fisiologica per confermare la loro attitudine al pilotaggio.

Art. 14.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del genio e delle costruzioni aeronautiche - viale Giulio Cesare, n. 4.

p. *Il Ministro*: BONZANI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Meccanica applicata.

Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli. Teorema della conservazione del centro di massa.

Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta.

Resistenza dei solidi a tensione e compressione semplice. Inviluppi cilindrici premuti dall'interno all'esterno.

Sollecitazione dovuta alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

Teorema del D'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione.

Trasmissione del movimento fra due assi paralleli normali e comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.

Vari tipi di ruote dentate e di dentature.

Vite perpetua e sue applicazioni.

Calcolo degli ingranaggi.

Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta; momento flettente e momento resistente; relazioni diverse.

Applicazione del teorema del D'Alembert al movimento di rotazione; azione di scuotimento; effetti giroscopici.

Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazioni.

Calcolo delle camme.

Determinazione della equazione della curva elastica - solidi caricati di punta. Sollecitazioni dinamiche.

Teorema delle forze vive e sue applicazioni.

Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato; parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi della velocità e delle accelerazioni.

Resistenza dei solidi a flessione a taglio, forze taglianti e momenti flettenti nelle sezioni dei travi a due vincoli e soggette a carichi fissi e mobili.

Teoria della trave continua; teorema dei tre momenti.

Momenti d'inerzia nel piano; ellisse d'inerzia.

Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi. Paranchi.

Regolatori e loro ufficio; statica, stabilità, gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servo-motori.

Resistenza e deformazione delle travature regolari piano soggetto a carichi fissi. Teoremi di Maxwel e di Castigliano. Lavori di deformazione dei solidi. Teoria della trave ad arco. Calcolo delle molle a balestra.

Momenti di inerzia nello spazio; ellissoide di inerzia. Misura sperimentale del lavoro; freni, dinamometri, bilancie, torsiometri. Teoria ed applicazione.

Resistenza dei solidi allo scorrimento e alla torsione; flessione e torsione; applicazione al calcolo degli alberi di trasmissione. Velocità critica degli alberi. Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

Macchine termiche ed idrauliche.

Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali dei vapori saturi e surriscaldati. Teoria cinetica dei gas.

Principio di Mayer e di Carnot. Cicli delle macchine termiche ideali. Loro imperfezioni nelle macchine reali. Entropia. Diagrammi entropici. Diagramma di Mollier. Compressori. Distribuzione di energia con aria compressa. Macchine frigorifere.

Pressione idrostatica sopra una superficie piana. Velocità di afflusso dell'acqua dai vari tipi di bocche. Coefficienti di afflusso. Moto dell'acqua nei tubi. Calcolo delle condotte forzate. Distribuzione di energia con acqua in pressione.

Combustibili. Potere calorifero, evaporante ed irradiante. Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione. Peso e volume dei prodotti della combustione. Trasmissione del calore. Conduttività interna ed esterna. Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento. Coefficiente di trasmissione. Generatori del vapore dei vari tipi. Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali. Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentare il rendimento. Varie specie di focolari per combustibili. Gassogeni.

Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa o mobile. Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, ai cambiamenti di direzione e di sezione.

Movimento dei fluidi aeriformi. Equazioni del moto e della continuità. Efflusso di un gas. Moto nei condotti. Efflusso e moto nei condotti dei vapori. Iniettori ed eiettori. Calcolo delle resistenze passive. Teoria generale dei camini. Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa. Tiraggio naturale e forzato delle caldaie. Ventilatori. Loro calcolo.

Motrici idrauliche, espressione del lavoro. Turbine ed azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

Motrici a vapore alternative. Principio dell'espansione multipla. Rendimento a calcolo. Distribuzione del vapore. Periodi principali e secondari. Studio della distribuzione. Diagrammi. Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con e senza eccentrici. Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti. Macchine a vapore ed equicorrente (tipo Stumpf). Legge di variazione dei momenti di torsione sull'asse motore. Influenza dell'inerzia delle masse in movimento. Organi compensatori. Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore. Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

Principali tipi di turbine idrauliche a reazione. Caratteristiche e metodo di calcolo.

Turbine a vapore Principio dell'azione della reazione. Salti di velocità e di pressione. Impiego del vapore surriscaldato. Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione. Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti. Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione. Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine. Schema di provvedimento per il calcolo di una turbina a vapore. Tipi principali di condensatori. Pompe idrauliche a stan-

tuffo. Criteri di calcolo. Pulsometri. Iniettori ed eiettori. Pompe relative. Metodi di calcolo.

Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante. Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori. Loro impiego attuale e previsione sul loro sviluppo in avvenire. Dati pratici di rendimento. Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.

Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze. Tipi diversi. Metodi di calcolo. Pompa ad aria di condensatori. Tipi diversi. Metodi di calcolo.

Elettrotecnica.

Nozioni fondamentali di elettrostatica. Condensatori. Correnti continue. Legge di Ohm. Principi di Kirchkoff. Circuiti derivati. Lavori di una corrente. Legge di Joule. Leggi di elettrolisi. Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche sistema C. G. S. e sistema pratico. Galvanometri. Metodi di misura delle resistenze.

Macchine generatrici di corrente continua. Dinamo con induttori bipolari e multipolari. Avvolgimenti dell'indotto, chiusi ed aperti, ad anello ed a tamburo. Espressione della forza elettromotrice. Sistemi diversi di eccitazione. Curva di magnetizzazione. Reazione d'indotto. Commutazione. Poli di commutazione. Avvolgimenti compensatori. Costruzione di questi elementi in serie od in parallelo; diagrammi e formule relative. Risonanza. Motori a corrente continua. Equazioni fondamentali. Autoregolazione della corrente. Modo di variare della coppia motrice e della velocità in funzione del carico, avviamento, regolazione della velocità nel motore eccitato in serie ed in quello eccitato in derivazione. Motori Compound. Frenamento elettrico. Motori asincroni. Variazioni della coppia motrice in funzione dello scorrimento, oppure della velocità del motore. Rendimento del motore. Analogia con trasformatori. Costruzione meccanica. Avviamento.

Sistemi polifasi con speciale riguardo al sistema trifase. Concatenamenti. Potenza di un sistema polifase. Campi rotanti. Misura dell'intensità di corrente, della tensione del lavoro e della potenza per corrente continua e per corrente alternata. Tipi principali di amperometri, voltmetri, contatori, watmetri.

Condutture elettriche. Riscaldamento di una conduttura. Sezione più economica. Condutture aperte, ramificate e chiuse. Distribuzioni in serie, in parallelo e miste. Distribuzione a tre fili, metodi di divisione della tensione. Distribuzione con alimentatori. Distribuzione a corrente alternativa e trifase, dirette ed indirette. Motori asincroni monofasi; coppia motrice; avviamento. Motori per corrente alternativa con commutatore; motore in serie, motore a repulsione. Trasformazione della natura delle correnti.

Convertitrici ad unica armatura; rapporto di trasformazione; corrente nell'indotto.

p. *Il Ministro*: BONZANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina della Commissione esaminatrice per il concorso al posto di vice ispettore per i servizi del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 11 settembre e 23 ottobre 1925, con cui è stato indetto un concorso per titoli al posto di vice ispettore per i servizi del Tesoro (grado 8° - consigliere);

Determina:

La Commissione che dovrà procedere all'esame dei titoli dei concorrenti, con facoltà di sottoporli ad un esperimento pratico per quanto riguarda la conoscenza delle lingue estere, è costituita come appresso:

S. E. il prof. avv. Francesco d'Alessio, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

Gr. uff. dott. Luigi Pace, direttore generale del Tesoro, membro;

Cav. uff. Alessandro Ceresa, ispettore generale del Tesoro, membro;

Cav. uff. dott. Guido Bedendo, vice intendente di finanza con mansioni di capo sezione nel Ministero delle finanze, segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

Nomina della Commissione esaminatrice per il concorso a vice direttore della Regia zecca in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento sui servizi e sul funzionamento della Regia zecca in Roma, approvato con R. decreto del 17 aprile 1921, n. 796;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali 29 luglio e 21 ottobre 1925, n. 13962, coi quali è stato bandito un concorso, per titoli, al posto di vice direttore della Regia zecca in Roma;

Determina:

La Commissione che dovrà giudicare del concorso, per titoli, al posto di vice direttore della Regia zecca in Roma è composta come appresso:

S. E. il prof. Francesco D'Alessio, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

Gr. uff. dott. Luigi Pace, direttore generale del Tesoro, membro;

Comm. Gustavo Giovannoni, professore ordinario nella Regia scuola d'ingegneria in Roma, membro;

Cav. Anastasio Anastasi, professore ordinario nella Regia scuola d'ingegneria in Roma, membro;

Cav. uff. ing. Carlo Colombi, ispettore superiore tecnico delle Manifatture dei tabacchi, membro;

Cav. uff. dott. Guido Bedendo, vice intendente con mansioni di capo sezione nel Ministero delle finanze, segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.